

ACCORDO OPERATIVO TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E LA REGIONE CAMPANIA PER IL CONFERIMENTO IN IMPIANTI SITUATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DI FRAZIONE DI RIFIUTO URBANO PRETRATTATO NEGLI IMPIANTI DELLA REGIONE CAMPANIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

E

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*, che in particolare all'art. 178 comma 1 prevede che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal medesimo decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci.

Visto inoltre l'art. 182, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/2006, il quale dispone il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano; sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero.

Visto il Decreto Legge 26 novembre 2010, n. 196 recante *"Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti"* ed in particolare l'art. 1 comma 7 il quale espressamente dispone che *"... ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa Regione, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni."*

Considerato che si è verificata la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania tale da non poter essere risolta con le strutture in dotazione esistenti nella stessa Regione e pertanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha appositamente convocato il 29/11/2010 la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) e chiesto alle Regioni di definire appositi Accordi con la Regione Campania per lo smaltimento dei rifiuti in questa fase di emergenza.

Considerato che risulta necessario prevedere soluzioni transitorie al fine di scongiurare pericoli alla salute pubblica ed allo stato dell'ambiente nonché per prevenire problemi di ordine pubblico, risultando necessario il conferimento dei rifiuti urbani, che attualmente non trovano soluzione di smaltimento nella Regione Campania, in altra regione;

Preso atto degli esiti della citata seduta della Conferenza Stato-Regioni del 29/11/2010 in cui risulta sancito l'accordo interregionale per il conferimento di rifiuti urbani campani anche in altre regioni nonché del successivo tavolo tecnico tenutosi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 30/11/2010 per l'individuazione delle condizioni e delle quantità di rifiuti della Regione Campania che ogni regione potrà accogliere negli impianti disponibili sul proprio territorio;

Verificata la disponibilità a ricevere, in impianti situati nel territorio emiliano-romagnolo, rifiuti oggetto di pretrattamento derivanti dagli stabilimenti di trito vagliatura di rifiuti urbani della Regione Campania, per un quantitativo complessivo di 5.000 tonnellate e giornaliero di massimo di 150 tonnellate, il cui codice CER in arrivo sia 19.12.12 e che ai fini delle successive fasi di gestione siano assimilati alla tipologia avente codice CER 20.03.01 secondo quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 90/2008;

Visto il quantitativo di rifiuti annualmente gestito negli impianti della Regione Emilia Romagna e ritenuto necessario che detti conferimenti straordinari extraregionali non determinino impatti sulla capacità impiantistica riservata al recupero;

Individuato, per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla Campania, alla luce dell'indagine effettuata sulla situazione impiantistica nel territorio della Regione Emilia-Romagna e della positiva concertazione avvenuta con la Provincia e il Comune interessati e con il gestore, l'impianto di trattamento rifiuti urbani non differenziati e di rifiuti speciali non pericolosi a prevalente frazione organica sito a Imola (BO) in via Pediano e gestito dalla società AKRON Spa (controllata di Herambiente spa - Società della Regione Emilia Romagna che gestisce l'insieme degli impianti di trattamento recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali in detta Regione);

Dato atto che, anche a seguito degli incontri del Tavolo Tecnico promosso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le garanzie ambientali chieste dalla Regione Emilia

Romagna sono state assicurate e che pertanto esistono i presupposti per approvare l'Accordo operativo con la Regione Campania per il conferimento di rifiuti derivanti dal trattamento di rifiuti ivi prodotti;

CONCORDANO

che per fronteggiare la situazione di elevata criticità della gestione dei rifiuti nella Regione Campania, in un arco temporale di circa un mese decorrente dalla data di sottoscrizione del presente Accordo operativo, alle condizioni di cui agli articoli seguenti, la Regione Emilia Romagna acconsente al conferimento di rifiuti dalla Regione Campania nell'impianto di trattamento rifiuti urbani non differenziati e di rifiuti speciali non pericolosi a prevalente frazione organica sito a Imola (BO) in via Pediano e gestito da AKRON Spa.

ART. 1

Potranno essere recuperati nell'impianto sito a Imola, in via Pediano, rifiuti oggetto di pretrattamento, derivanti dagli stabilimenti di trito vagliatura di rifiuti urbani della Regione Campania, per un quantitativo complessivo di 5.000 tonnellate e giornaliero massimo dell'ordine di 150 tonnellate (da calcolare sui giorni lavorativi), aventi in arrivo codice CER 19.12.12 e che ai fini delle successive fasi di gestione siano assimilati alla tipologia avente codice CER 20.03.01 secondo quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L n. 90/2008.

Le frazioni da selezione di rifiuti urbani debbono provenire esclusivamente dal trattamento di rifiuti urbani prodotti nei Comuni della Regione Campania. Gli stessi rifiuti devono essere avviati all'impianto di destinazione in Emilia-Romagna immediatamente a valle dell'attività di trito vagliatura e comunque entro e non oltre le successive 48 ore e devono possedere caratteristiche adeguate per la produzione di biostabilizzato FOS a norma della deliberazione di Giunta regionale n. 1696/06.

L'eventuale accertamento della non corrispondenza della provenienza dei flussi comporterà l'automatica risoluzione del presente Accordo operativo. La non corrispondenza dei rifiuti ai CER sopraindicati comporterà la loro restituzione al produttore con ogni onere a carico del medesimo.

ART. 2

Il quantitativo di rifiuti conferibile sul territorio della Regione Emilia-Romagna e nell'impianto individuato è determinato in un quantitativo massimo giornaliero di 150 tonnellate nei giorni lavorativi, distribuito su un periodo di circa un mese, per complessive 5.000 tonnellate.

ART.3

I rifiuti oggetto del presente operativo saranno trasportati verso l'impianto di cui all'art. 1 tramite mezzi di trasporto su gomma i cui cassoni siano chiusi con piano mobile (walking floor) per ridurre al minimo l'impatto, a cura e spese della struttura campana conferente.

I rifiuti saranno conferiti nell'impianto di Imola secondo le quantità previste all'art. 1.

La Provincia di Bologna potrà autorizzare modifiche dei quantitativi da gestire nell'impianto mantenendo comunque l'invarianza dei quantitativi previsti all'art. 2.

Le modalità tecniche operative, con particolare riferimento alle quantità giornaliere massime accettabili e a quanto non previsto nel presente Accordo, saranno definite con specifiche intese contrattuali tra il gestore degli impianti campani conferenti e il gestore dell'impianto emiliano-romagnolo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e delle caratteristiche tecnologiche dell'impianto.

ART.4

La Regione Campania garantisce l'impiego di imprese di trasporto iscritte, per le categorie corrispondenti, presso le Sezioni Regionali dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

ART 5

Prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui al presente Accordo, dovrà essere inviata alle Regioni interessate copia del contratto che disciplina i rapporti tra i gestori degli impianti di conferimento e il gestore in cui i rifiuti saranno conferiti.

ART.6

Il costo di conferimento e le modalità di pagamento verranno direttamente pattuiti tra i gestori degli impianti campani conferenti e quello dell'impianto in cui saranno conferiti i rifiuti, tenendo conto del principio di solidarietà che ispira il presente accordo operativo e degli eventuali maggiori costi e disagi derivanti dall'applicazione del presente Accordo. In particolare, nell'ambito del prezzo di conferimento si dovrà tenere conto di una quota da computare a titolo di ristoro ambientale, da riversare al Comune di Imola da parte della società Akron Spa ovvero dalla società controllante HERAmbiente spa) nonché di una quota per far fronte agli oneri sostenuti da ARPA per le operazioni di vigilanza e controllo;

ART.7

I controlli relativi all'attuazione del presente Accordo sono affidati alla Provincia di Bologna, la quale si avvarrà dell'ARPA quale supporto tecnico per i controlli puntuali che dovranno avvenire con cadenza giornaliera. L'ARPA provvederà inoltre all'estrazione di copia dei formulari e dei registri di carico e scarico dell'impianto ricevente, relativamente alle giornate oggetto di conferimento ai fini del successivo invio alla Regione. Il presente Accordo ha validità di 60 giorni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente Accordo operativo raccoglie e attesta il consenso degli intervenuti in ordine a quanto di rispettiva competenza. Esso sarà notificato alla Province e ai Comuni nei quali si trovano gli impianti di produzione dei rifiuti e quello di conferimento, nonché ai gestori degli impianti interessati, a cura del Servizio regionale competente.